

Se è esposta in modo ben visibile la denuncia di inizio attività.

Se risulta regolare l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio.

Se è stata autorizzata la somministrazione di alimenti e bevande.

Se risultano rispettate le norme di legge in materia di sicurezza alimentare, con particolare riguardo alle prescrizioni ex D.Lgs. 193/2007.

Se è stata regolarmente effettuata la trasmissione alla Provincia dei prezzi di pernottamento e degli ulteriori servizi e se si è provveduto alla pubblicazione degli stessi prezzi con tabelle e cartellini, conformemente a quanto previsto dalla relativa normativa regionale e provinciale.

Se è esposta in modo ben visibile l'insegna o la targa con la denominazione nonché l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione.

Se il titolare o gestore è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 e 92 del TULPS.

Se il titolare, o il gestore, o il rappresentante, non presenti nell'esercizio, siano comunque reperibili;

Se le strutture temporaneamente ancorate al suolo per l'intero periodo di permanenza del campeggio nell'area autorizzata, allestite dal titolare o gestore e messe a disposizione degli ospiti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, rientrano nella percentuale prevista dalla normativa regionale in materia di turismo.

Se sono state regolarmente comunicate al Comune e alla Provincia territorialmente competenti, variazioni relative l'attività e determinanti corrispondenti variazioni nel grado di classificazione.

AREE DI PERTINENZA

Se il complesso delle aree destinate ai servizi e di quelle libere per uso comune è nella percentuale ammessa dalla relativa normativa regionale, tenuto conto dell'intera area di pertinenza della struttura, con esclusione delle superfici destinate alla viabilità interna.

Se il suolo è sistemato e attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche.

Se l'area di pertinenza dell'esercizio è delimitata, secondo le normative edilizie e paesaggistiche, con recinzioni, accessi e varchi chiudibili o con demarcazioni o ostacoli non facilmente superabili. In corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati la recinzione deve comunque presentare idonee schermature naturali o artificiali. Possono non essere recintate le parti perimetrali dotate di una demarcazione naturale non facilmente superabile, fatto salvo l'obbligo di predisporre idonee misure per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Se esiste uno spaccio interno alla struttura. L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di un chilometro.

ACCESSO, VIABILITÀ, PARCHEGGIO

Se la struttura ricettiva è facilmente accessibile ai veicoli con il relativo ed eventuale rimorchio. Gli accessi devono essere sufficientemente ampi per consentire un agevole passaggio dei veicoli. Per le strutture con solo accesso pedonale deve essere assicurata la viabilità necessaria per l'espletamento dei servizi e le esigenze di pronto intervento.

Se la viabilità veicolare interna e di accesso è realizzata con materiale idoneo a consentire un agevole scorrimento delle autovetture e dei relativi rimorchi tale da permettere il deflusso delle acque meteoriche e da non dare origine a sollevamento di polvere.

Se la struttura ricettiva è dotata di una o più aree di parcheggio, con un numero di posti auto pari a quello delle piazzole. Qualora sia consentita la sosta delle auto nell'ambito delle singole piazzole, il numero di posti auto nelle aree di parcheggio può essere corrispondentemente ridotto fino ad un minimo di capacità pari al cinque per cento (o alla diversa percentuale prevista dalla legge regionale in materia di turismo) delle piazzole. In tali casi la superficie delle piazzole con parcheggio annesso deve essere incrementata di metri quadrati dieci (o più).

PIAZZOLE

Se i confini di ciascuna piazzola sono individuati in maniera idonea secondo quanto previsto dalle leggi regionali in materia.

Se l'individuazione delle piazzole è realizzata mediante apposito contrassegno numerico o alfanumerico progressivo ben visibile, corrispondente alla numerazione riportata sulla planimetria presentata al Comune unitamente alla denuncia di inizio attività o alle successive comunicazioni di variazioni.

Se le dimensioni delle piazzole sono conformi a quelle consentite dalla normativa regionale.

Se ogni piazzola è accessibile dalla viabilità interna della struttura direttamente o mediante passaggi pedonali.

Se idoneamente allacciata alla rete idrica, fognaria ed elettrica, qualora l'allaccio sia previsto.

Se le piazzole hanno fondo naturale, con spargimento di ghiaia o coltivato a prato, con esclusione di qualsiasi altro tipo di pavimentazione artificiale che possa limitare la permeabilità del suolo, fatta eccezione per le piazzole sulle quali possono insistere strutture.

Se la distanza tra una piazzola e l'altra è tale da consentire la messa in sicurezza tra veicoli e relativi eventuali rimorchi, tenuto conto della prevenzione antincendio e della necessità di lasciare libere le vie di fuga.